



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE SECONDA CIVILE

FALLIMENTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente -

R.G.N. 28354/01

Dott. Salvatore BOGNANNI - Consigliere -

Cron. 15368

Dott. Massimo ODDO - Consigliere -

Rep. 3208

Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -

Ud.28/04/05

Dott. Umberto GOLDONI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

BONANNO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA

P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso

dall'avvocato FRANCESCO FURNARI, giusta delega in

atti;

- *ricorrente* -

**contro**

BONANNO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA

P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso

dall'avvocato FEDERICO DE GERONIMO, giusta delega in

atti;

- *controricorrente* -

2005

926

nonchè contro



GROPPILLO ANNA;

- intimata -

nonchè contro

CURATORE FALLIMENTO BONANNO ANGELO;

- intimato con integrazione del contraddittorio -

avverso la sentenza n. 444/01 della Corte d'Appello di

CATANIA, depositata il 15/06/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 28/04/05 dal Consigliere Dott. Umberto

GOLDONI;

udito l'Avvocato SQUILLACI Giuseppe, difensore del

ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e

deposita delega dell'Avvocato FURNARI Francesco;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per

l'inammissibilità del ricorso.



### Svolgimento del processo

Con citazione del 16.5.1989, Francesco Bonanno e Anna Groppillo, rispettivamente nipote e coniuge di Sebastiano Re, convenivano di fronte al tribunale di Catania il curatore del fallimento di Angelo Bonanno, anch'egli nipote del Re, esponendo che quest'ultimo, deceduto nel 1987, aveva, con testamento pubblico del 29.5.1986, attribuito a Francesco la nuda proprietà ed alla Groppillo l'usufrutto di un terreno sito in Acireale. Poiché il predetto Angelo li aveva informati di aver provveduto alla pubblicazione di altro testamento, olografo, successivo a quello pubblico, con cui lo stesso terreno veniva attribuito a lui, deducevano che tale atto era apocrifo e ne chiedevano la declaratoria di nullità.

La curatela costituitasi, contestava la domanda.

Con successivo atto del 15. 9. 1989, la stessa Curatela conveniva i predetti di fronte allo stesso tribunale, assumendo che nel testamento olografo, per mero errore materiale, non era stato incluso un fabbricato rurale di pertinenza del fondo, di cui chiedeva il rilascio; a tanto resistevano i convenuti, costituitisi.

I giudizi venivano riuniti e interveniva Angelo Bonanno; con sentenza del 13. 9. 1995, l'adito tribunale, respinta ogni altra

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'MY'.



domanda, dichiarava l'inammissibilità dell'intervento di Angelo e la non autenticità del testamento olografo.

Avverso tale decisione proponevano appello sia la Curatela che Angelo Bonanno; resistevano le controparti.

Con sentenza non definitiva del 4.4.1997, la Corte di appello di Catania dichiarava inammissibile l'appello proposto da Angelo personalmente e conseguentemente inammissibile la querela di falso del testamento pubblico da questi proposta, regolando le spese e disponendo il prosieguo del giudizio per nuova consulenza sul testamento olografo. Con sentenza in data 25.5/15.6.2001, la stessa Corte, definitivamente pronunciando, rigettava l'appello proposto dalla curatela del fallimento di Angelo Bonanno e regolava le spese.

Premesso che l'intervento di Angelo era da ritenersi inammissibile, atteso che il suo appello era stato dichiarato inammissibile, avendo questi svolto in primo grado un intervento adesivo dipendente e, comunque, perché fallito, e che questi si era costituito anche nell'appello della curatela, con un intervento ad adiuvandum, che sarebbe stato consentito solo ove fosse stata sul punto riformata la sentenza di primo grado, era da ritenersi che costui non avesse più legittimazione a svolgere attività processuale.

Nel merito, la CTU espletata, riesaminata con puntuale accuratezza in tutti i suoi passaggi determinanti, aveva

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'Mf'.



dimostrato in modo assolutamente convincente ed inequivoco la falsità del testamento olografo; non v'era ragione poi per sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello penale, pendente, e relativo alla falsità della sottoscrizione del testamento pubblico, in quanto l'esito di quel giudizio non aveva diretta incidenza su quello in esame, anche in quanto la legittimazione e l'interesse della Groppillo e di Francesco Bonanno nella controversia in corso non dipendevano esclusivamente dal testamento pubblico, in quanto i predetti erano comunque eredi legittimari del Re, né l'eventuale falsificazione della sottoscrizione da parte del notaio ne avrebbe comportato l'indegnità a succedere.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di un articolato motivo, illustrato anche con memoria, Angelo Bonanno; resiste con controricorso Francesco Bonanno. Ravvisata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della Curatela del fallimento di Angelo Bonanno, questa Corte provvedeva in conformità; provvedutosi a tanto, senza che tale intimato esplicasse attività difensiva, si perviene all'odierna udienza.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'M' or 'M.' with a stylized flourish.

#### Motivi della decisione

Va in primo luogo esaminata la questione della legittimazione di Angelo Bonanno personalmente a promuovere il presente procedimento per cassazione, evidenziandosi al riguardo che, in



ricorso, questi ha giustificato la sua asserita legittimazione unicamente sotto il profilo della inerzia della Curatela, che si è attivata per chiedere al Giudice delegato l'autorizzazione a proporre ricorso avverso la sentenza di appello, senza peraltro ottenerla.

Questo profilo appare non confacente alla tesi del ricorrente, atteso che il fallito conserva eccezionalmente la capacità e la legittimazione processuale di fronte all'inerzia dell'amministrazione fallimentare, ma tale legittimazione è ammissibile solo quando siffatta inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione della convenienza della controversia (cfr. Cass. 26.9.1997, n° 9456).

Consegue che nella specie si versa nell'ipotesi di valutazione (negativa) della convenienza della controversia.

Nella memoria peraltro, Angelo Bonanno evidenzia come egli abbia proposto il presente ricorso per ottenere il riconoscimento del suo personale interesse a vedersi riconosciuta la qualità di erede e questo profilo travalica i limiti posti dall'art. 43 legge fallimentare per porsi a tutela non già delle questioni patrimoniali connesse al fallimento, ma a diritti personalissimi della persona.

Peraltro, va ricordato che nel corso del giudizio di secondo grado, con sentenza non definitiva, fu sancita l'inammissibilità dell'appello dell'odierno ricorrente per carenza di legittimazione.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'M' or 'MV'.



Tale sentenza non risulta essere stata impugnata da Angelo Bonanno, cosa questa che, per un verso costituisce giudicato sul di lui difetto di legittimazione ad impugnare e, comunque, anche a voler intendere (come peraltro sarebbe arduo sostenere) la questione come incentrata unicamente sulle presenza in giudizio (di secondo grado) della curatela, comporta che la questione della tutela del personale diritto ad ottenere il riconoscimento della qualità di erede sia in ogni modo totalmente nuova, e proposta per la prima volta in sede di legittimità, cosa questa che ne determina l'inammissibilità.

Difetta dunque la legittimazione di Angelo Bonanno personalmente a proporre il presente ricorso, che va conseguentemente dichiarato inammissibile: tale sanzione preclude l'esame del motivo, attinente al merito della controversia.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

#### PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore del controricorrente, che liquida in 100,00 euro, oltre a 2.000,00 euro per onorari, nonché spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2005

Il Consigliere estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE C1  
Dott.ssa Donatella D'Anna

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma 22 LUG. 2005  
IL CANCELLIERE C1

**CORTE SUPREMA CASSAZIONE**  
Si attesta la registrazione presso l'Agenzia  
delle Entrate di Roma 2 il 27-9-2005  
serie 4 al n. 2784 versate € 10.426  
apposta in calce alla copia autentica  
(art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)

*Fontane*